



**COMUNE DI VILLAROMAGNANO**  
(Provincia di Alessandria)

**ORIGINALE**

Delibera di G.C. 17 del: 14.04.2023

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI TARI: PIANO FINANZIARIO 2023 E RELATIVE TARIFFE  
- PRESA D'ATTO.**

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Pavese Luciano Massimo	Presente
Borasi Gianluca	Presente
Fava Filippo Alberto	Presente

Totale presenti: **3**  
Totale assenti: **0**

Partecipa alla seduta la Sig.ra Nobile Dott.ssa Roberta – Segretario  
Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Pavese Luciano Massimo  
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la  
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- la L. 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021;
- a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Il D.Lgs. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- L'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*.
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, N. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, N. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446;

- il comma 654 dell'art. 1 della legge N. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, N. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

#### CONSIDERATO CHE:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: ”i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

PRESO ATTO CHE che l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, N. 69, prevede che: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, N. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, N. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 questo Comune ha approvato in data 21/06/2021 con deliberazione consiliare n. 10, con decorrenza 01/01/2021, il “Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani” nello schema proposto dal Consorzio CSR aggiornato sulla base di quanto previsto nel D.Lgs. 116/2020;

CONSIDERATO che con l'applicazione in questo Comune della TARI corrispettiva, la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Gestione Ambiente S.p.A.;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, laddove disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Pasturana non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal citato Consorzio Servizi Rifiuti CSR, con sede in Novi Ligure;

RILEVATO che, con determina n. 2/2021 di ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che: - l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario pluriennale del Servizio di Gestione dei Rifiuti predisposto dal soggetto gestore, Gestione Ambiente SPA e tenuto conto che lo stesso è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

PRESO ATTO altresì:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico-finanziario, presentato da Gestione Ambiente SPA consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in esso contenute, posta in essere dalla società Paragon Business Advisor SRL con sede in Zola Predosa (BO) per conto del Consorzio CSR;
- della conseguente approvazione del Piano Economico-Finanziario pluriennale da parte del Consorzio CSR avvenuta con deliberazione CDA n. 18 del 22/04/2022 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 3);

DATO ATTO che:

- per l'anno in corso, per la definizione dei costi tra parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo, il Gestore ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa adottando le seguenti percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche che derivano dalla effettiva produzione dei rifiuti misurata per le due categorie:

- 1) utenze domestiche attribuzione di un peso pari al 70,79% del gettito atteso;
- 2) utenze non domestiche attribuzione della rimanente quota del 29,21% del gettito atteso;

DATO ATTO che il costo previsto per gli svuotamenti dei contenitori del rifiuto indifferenziato, così come individuato nel PEF (**ALL. 1**) è pari ad €/litro 0,0963 e che pertanto il costo di ogni singolo svuotamento è il seguente:

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI CONTENITORE DA 120 LT: €. 11,55 (oltre IVA e TEFA)

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI CONTENITORE DA 30 LT: €. 2,89 (oltre IVA e TEFA)

COSTO SVUOTAMENTI CALOTTE DA 20 LT: €. 1,93 (oltre IVA e TEFA)

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe corrispettive elaborate dal gestore e relative all'anno 2023 derivanti dal sopra esposto Piano Finanziario, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**ALL. 2**) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, in merito alla propria competenza, di richiamare l'autorevole dottrina secondo cui l'approvazione della tariffa puntuale spetta non all'organo consiliare ma alla giunta. Dispone infatti l'art. 42, TUEL che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". Tale regola è derogata per le tariffe TARI dal comma 683 della L. 147/2013, che le attribuisce al Consiglio, come del resto avviene anche per le aliquote IMU, in base allo specifico disposto dei commi 752 e ss. della L. 160/2019. Ma laddove non vi sono deroghe, come appunto per la tariffa puntuale, sostengono i fautori di tale tesi, che appare convincente, riprende vigore la regola generale ex art. 42 TUEL;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. di richiamare le risultanze del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito del servizio rifiuti urbani per l'anno 2023 riferito ai Comuni del Bacino di gestione Novese Tortonese che hanno approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva a copertura dei costi del servizio integrato dei rifiuti", così come approvato dal CDA del Consorzio CSR di Novi Ligure, (**ALL 1**) ;
2. di richiamare, per le motivazioni esposte in premessa, la validazione effettuata dalla società Paragon Business Advisor SRL con sede in Zola Predosa (BO) per conto del Consorzio CSR;
3. di prendere atto della deliberazione CDA n. 18 del 22/04/2022 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**ALL 3**);
4. di prendere atto delle tariffe elaborate in relazione al PEF approvato e allegate alla presente deliberazione (**ALL 2**);

5. di dare atto quindi che il Piano Economico Finanziario e le relative tariffe applicate sono conformi ai criteri richiesti dalla normativa vigente e che sono stati approvati in Consiglio di Amministrazione del CSR dal Comune di Villaromagnano;
6. di dare atto che alle tariffe corrispettive deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**COMUNE DI VILLAROMAGNANO**  
**(Provincia di Alessandria)**

**Allegato alla deliberazione di G.C. n. 17 del 14.04.2023**

**PARERI EX ART. 49 – 1^ comma - T.U. 18/8/2000 n. 267**

Il sottoscritto responsabile del servizio competente esprime parere Favorevole rispettivamente in ordine:

1-Alla regolarità tecnico- amministrativa    2- Alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa Nobile Roberta

-----

Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa Nobile Roberta

-----

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 17 che reca ad oggetto:

**SERVIZIO RIFIUTI TARI: PIANO FINANZIARIO 2023 E RELATIVE TARIFFE - PRESA D'ATTO.**

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottodescritto:

IL PRESIDENTE

Luciano Massimo Pavese

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nobile Dott.ssa Roberta

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal .....al.....

Villaromagnano, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nobile Dott.ssa Roberta

---

Per copia conforme all'originale:

per uso amministrativo.

Rilasciata al Sig.....in carta resa legale.

Rilasciata al Consigliere Comunale.....per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nobile Dott.ssa Roberta

---

#### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/08/2000, n. 267.

Villaromagnano, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nobile Dott.ssa Roberta

